

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA

CISNA08 – P - “Restauro e Rifunionalizzazione del complesso dell’ex convento delle Cappuccinelle per la creazione di un centro di alta formazione delle arti e dell’artigianato con struttura ricettiva da destinare a giovani artisti” nel comune di Napoli (NA).

CIG: 98711770F5 - CUP: B67E19000150006

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

1. Il presente documento (di seguito, "**Capitolato d'Oneri**") costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l'affidamento in epigrafe, unitamente all'Offerta (di seguito, anche, "Offerta" come *infra* definita), corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come *infra* definita), nonché dei documenti che l'Appaltatore (come *infra* definito) si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta. La procedura di affidamento e l'esecuzione del servizio sono regolate dal D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici", dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge n. 120 del 11 settembre 2020, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, nonché dalla vigente normativa di settore.
2. Ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice dei Contratti, l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui al comma 3.
3. Con riferimento all'intervento le prestazioni oggetto di affidamento sono di seguito individuate:
 - a) **Servizi di rilievo propedeutici alla progettazione, verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e ulteriori indagini e analisi specialistiche e relazione archeologica** con la seguente articolazione:
 - a.1 Fase di rilievo, raccolta dati e conoscenza dello stato di fatto dell'immobile, mediante:
 - i Rilievi tridimensionali eseguiti con laser scanner e con drone;
 - ii Rilievo documentale;
 - iii Rilievo geometrico, architettonico, strutturale, impiantistico, dello stato di degrado dell'immobile;
 - iv Relazione illustrativa delle metodologie utilizzate;
 - v Planimetrie, piante, sezioni, dettagli e particolari dell'edificio e delle relative pertinenze;
 - vi Documentazione fotografica.
 - a.2 Ulteriori indagini e analisi specialistiche e relazione archeologica.
 - a.3 Fase di modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilità, mediante:
 - i Relazione sulla documentazione pervenuta dopo opportune ricerche;
 - ii Relazione geologica preliminare;
 - iii Relazione geotecnica preliminare/Programma di indagini geologiche e geotecniche;
 - iv Programma delle indagini e delle prove;
 - v Relazione geologica definitiva;
 - vi Relazione geotecnica definitiva;
 - vii Relazione sulle strutture esistenti/Analisi storico-critica;
 - viii Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture;
 - ix Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;
 - x Relazione di Analisi di Vulnerabilità sismica;
 - xi Relazione finale.
 - a.4 Fase di diagnosi energetica, mediante:
 - i Rilievo impiantistico dell'immobile;
 - ii Redazione del modello energetico (termico ed elettrico) contenente la caratterizzazione del sistema edificio-impianti;
 - iii Rapporto di diagnosi contenente la descrizione dei risultati forniti dall'elaborazione del bilancio energetico e la valutazione, da un punto di vista tecnico ed economico, dei possibili interventi di efficientamento energetico del sistema edificio-impianti.

a.5 Ulteriori indagini e analisi specialistiche.

b) Progettazione

- b.1 Progettazione definitiva;
- b.2 Progettazione esecutiva;
- b.3 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.).

c) Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione.

I **servizi di rilievo propedeutici alla progettazione, verifica di vulnerabilità sismica e diagnosi energetica dei fabbricati**, di cui al punto a), saranno volti ad avere una conoscenza dettagliata dell'area di progetto e delle strutture esistenti, tale da consentire lo sviluppo dell'attività progettuale sulla base della completezza delle informazioni relative alla struttura esistente.

La **relazione archeologica** dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del Codice dei Contratti.

La **progettazione definitiva ed esecutiva**, di cui ai punti b.1 e b.2 dovranno essere svolte in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell'articolo 23 del Codice dei Contratti, e dal comma 1 dell'articolo 15 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e redatto sulla base degli elementi forniti dal DIP e dai suoi allegati, nonché dall'offerta presentata, e dovrà comprendere gli elaborati previsti dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, così come disposto dal comma 3 dell'articolo 23 del Codice dei Contratti, nonché definire compiutamente ed in ogni particolare l'intervento da realizzare. Il progetto, sia definitivo che esecutivo, dovrà comprendere tutti gli elementi utili ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri e dovranno contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso (articolo 23, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici). Si intendono, pertanto, ricomprese nei predetti livelli progettuali tutte le eventuali modifiche e gli studi integrativi richiesti sul progetto definitivo ed esecutivo da parte delle Autorità preposte ad esprimere pareri o autorizzazioni ai fini della relativa approvazione. Ove, nelle more dell'esecuzione del presente appalto, venga adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del DIP.

L'attività di **coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione**, di cui al punto b.3), dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dovrà comprendere, pertanto, la redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento", già previsto all'art. 39 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la predisposizione del "Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera", nonché il coordinamento delle disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale attività dovrà essere svolta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'attività di **Direzione dei Lavori** dovrà essere svolta in conformità all'art. 101, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici ss.mm.ii., delle previsioni contenute nelle linee guida di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 e nel rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche relative alle costruzioni.

- 4. L'attività di **Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione** dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Tale attività dovrà essere svolta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5. **L'ubicazione** dell'intervento è: Comune di Napoli (NA) - Codice NUTS: ITF33

6. Ai fini dell'articolo 7, co. 1, lettera a), decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, e dell'articolo 3, co. 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
98711770F5	B67E19000150006

7. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere del soggetto incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.
8. Per quanto concerne le **attività di rilievi e/o indagini propedeutiche alla progettazione e/ diagnosi energetica**, le attività devono intendersi "*compiute*", complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisoriale e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto, nel presente Capitolato d'Oneri. Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare le attività a perfetta regola d'arte. S'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L'Appaltatore dovrà curare il ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dal Direttore di esecuzione del contratto e dovrà provvedere alla loro custodia e guardiana, oltre agli altri oneri che saranno elencati. Rimane stabilito che sarà a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno, anche se successive all'accettazione delle forniture e dei materiali da parte del Direttore di esecuzione del contratto.
9. Nel presente Capitolato d'Oneri sono assunte le seguenti definizioni:
- Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), che si è aggiudicato il contratto;
 - Appalto:** l'appalto di servizi, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'Oneri e relativi allegati tecnici;
 - CAM:** Criteri Ambientali Minimi di cui all'articolo 34 del Codice dei Contratti, adottati con D.M. n. 256 del 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica;
 - Capitolato Generale d'Appalto:** il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto ancora in vigore;
 - Centrale di Committenza:** l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, giusta Convenzione conclusa tra Invitalia e l'Autorità Responsabile in data 15 gennaio 2020 così come integrata e modificata con Atto integrativo del 21 gennaio 2022, nonché in favore del Comune di Napoli, (di seguito, "Ente Aderente" o "Stazione Appaltante"), in attuazione del CIS Napoli stipulato il 15 ottobre 2021;
 - Codice Antimafia:** il D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159;
 - Codice dei Contratti:** il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50;
 - Codice Privacy:** D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196;
 - Codice dell'Ambiente:** D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152;
 - DEC:** indica il Direttore dell'esecuzione del contratto, incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti, per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-

contabile dell'esecuzione del contratto e dei livelli di qualità delle prestazioni, nonché per assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il DEC controlla l'esecuzione del contratto in coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento;

- k. **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 30 del Codice dei Contratti e dall'articolo 90 del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81;
- l. **DUVRI**: il documento unico per la valutazione rischi da interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI, a volte DVRI) di cui all'articolo 26 del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81;
- m. **D.L.**: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti;
- n. **GDPR (General Data Protection Regulation)**: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- o. **Intermediario Finanziario**: Poste Italiane S.p.A. o una banca o una assicurazione;
- p. **NTC 2018**: Decreto 17 gennaio 2018 recante l'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" e ss.mm.ii;
- q. **Costi della sicurezza** (di seguito anche, "**CS**"): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, co. 1, lettera a.2) del Regolamento, all'articolo 23, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, co. 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto;
- r. **Piano delle Indagini**: il programma esecutivo dettagliato delle attività di rilievi e di indagini sul campo a supporto della progettazione, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
- s. **PEC**: indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 ed ulteriori norme di attuazione;
- t. **Prestazioni**: indicano complessivamente le prestazioni oggetto dell'Appalto;
- u. **Progetto definitivo**: il progetto i cui contenuti sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 7, e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 24 del Regolamento;
- v. **Progetto esecutivo**: il progetto i cui contenuti sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 8, nonché 23, co. 3, e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 33 del Regolamento;
- w. **Protocollo di Legalità e Patto di Integrità**: "*Protocollo di legalità in materia di appalti*" (stipulato in data 1 agosto 2007 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 3202 del 5 ottobre 2007) e il "*Patto di Integrità*";
- x. **PSC**: il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in conformità all'allegato XV punto 2;
- y. **Regolamento**: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
- z. **RUP**: il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante di svolgere i compiti di norma affidati al

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti;

- aa. **Stazione Appaltante:** Comune di Napoli;
- bb. **T.U. edilizia:** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- cc. **Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:** il D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 4, del Codice dei Contratti, l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € **869.464,09** (euro ottocentosessantanovemilaquattrocentosessantaquattro/09), oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti, ed è ripartito come indicato nella Tabella che segue:

Tabella n. 1

N.	OGGETTO	IMPORTI	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE		
	1.1 SERVIZI DI RILIEVI	€ 16.744,29	RIBASSABILE
	1.2 ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLE INDAGINI, ESECUZIONE INDAGINI E SAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI	€ 14.000,00	RIBASSABILE
	1.3 RELAZIONE ARCHEOLOGICA	€ 5.450,60	RIBASSABILE
	1.4 VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA	€ 37.306,9	RIBASSABILE
	1.5 DIAGNOSI ENERGETICA	€ 5.058,09	RIBASSABILE
2	ONERI DELLA SICUREZZA DA DUVRI	€ 2.000,00	NON RIBASSABILE
3	PROGETTAZIONE		
	3.1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA	€ 230.306,84	RIBASSABILE
	3.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	€ 151.112,19	RIBASSABILE
4	ESECUZIONE		
	4.1 DIREZIONE LAVORI	143.608,27 €	RIBASSABILE
	4.2 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	90.843,34 €	RIBASSABILE
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO [1+2+3+4]		696.430,52 €	

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma degli importi, riportati nella tabella del comma 1 e in particolare da:

- importo per le attività propedeutiche alla progettazione di cui al punto 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato di cui al punto 2;
- importo inerente alla Progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione determinato avendo riguardo alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016 in applicazione del combinato disposto degli articoli 24, co. 8, e 216, co. 6, del Codice dei Contratti, di cui ai punti 3 e 4, come da parcella allegata alla documentazione di gara, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

- importo della Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione determinato avendo riguardo alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016 in applicazione del combinato disposto degli articoli, co. 8, e 216, co. 6, del Codice dei Contratti, di cui al punto 5, come da parcella allegata alla documentazione di gara, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo.
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso.
 4. Gli importi stimati dei servizi, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice dei Contratti, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
 5. I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà trattenuta e versata all'Erario come previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato **“a corpo”** ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera d) del Codice dei Contratti, 43, co. 6, del Regolamento e articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 marzo 2018 n. 49, nonché dell'articolo 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le categorie d'opera, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, in esito allo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva.
2. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
3. Il corrispettivo, determinato a **“corpo”**, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, dello schema di Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante.
4. Il prezzo offerto dall'Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento del servizio di progettazione, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.
5. Per quanto concerne le attività di indagini a supporto della progettazione, la vulnerabilità sismica e la diagnosi energetica degli immobili, si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, co. 2 e 3, del presente Capitolato d'Oneri. Si precisa che le eventuali integrazioni delle attività di indagine che l'operatore economico dovesse ritenere necessarie al fine di disporre del quadro conoscitivo completo per la redazione del progetto dovranno essere attuate a propria cura e spese e non potranno costituire causa di riconoscimento di

incrementi del corrispettivo come indicato in sede di gara, anche qualora la suddetta esigenza dovesse insorgere successivamente alla stipulazione del contratto.

6. Nel corrispettivo dell'Appaltatore sono compresi:
 - tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario titolo dagli enti autorizzativi anche all'interno della Conferenza dei servizi;
 - i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali; le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
 - l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
 - la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
7. il supporto all'amministrazione per la redazione della documentazione necessaria per l'indizione della conferenza dei servizi e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente sul progetto definitivo; n.3 copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf sottoscritto digitalmente.
8. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
9. Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d'Oneri, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d'Oneri a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.
10. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ove ricorressero, degli stralci funzionali dell'intervento; si precisa che detto onere è ricompreso all'interno dell'importo del contratto, come determinato in sede di gara.
11. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella n. 2 di cui all'articolo 2, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo delle prestazioni negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
12. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dello sviluppo e dell'approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della Stazione Appaltante.
13. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, co. 2 e 3, del presente Capitolato d'Oneri.
14. L'importo del contratto, come offerto in sede di gara dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato d'Oneri, resta fisso e invariabile.
15. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4 CATEGORIE DEI SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

1. La correlazione con le classi e con le categorie previste dalla Legge 2 marzo 1949, n. 143 è stata effettuata mediante la tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze", del D.M. 17 giugno 2016.

Tabella n. 3

CATEGORIA	ID OPERE	CORRISPONDENZA CLASSE E CATEGORIE ex L.143/49	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE/CATEGORIA	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
EDILIZIA	E.22	I/e	5.150.000,00 €€	100%	1,55
TOTALE			€ 5.150.000,00	100%	

2. I dati riportati nella precedente Tabella si riferiscono alle opere previste allo stato dal DIP approvato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara.

Art. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI

- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la prestazione è stata richiesta e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- In caso di norme del Capitolato d'Oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione degli obiettivi dell'incarico; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
- Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato d'Oneri, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei servizi, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- Sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - il Capitolato Generale d'Appalto negli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d'Oneri o non previsto da quest'ultimo;
 - il presente Capitolato d'Oneri;
 - tutti gli elaborati grafici e gli altri atti della documentazione progettuale messa a disposizione;
 - l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
 - per le indagini a supporto della progettazione, il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 26 del Decreto n. 81 del 2008;
 - le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli del presente Capitolato d'Oneri;
 - il Protocollo di legalità e il Patto di integrità.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per gli articoli ancora in vigore;
 - c) D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)";
 - d) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
 - e) D.P.C.M. 21 ottobre 2003 – Dipartimento Protezione Civile recante Disposizioni attuative dell'articolo 2, co. 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».
 - f) Decreto 17 gennaio 2018 recante l'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
 - g) D.M. economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
 - h) D.M. 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, co. 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016";
 - i) D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137, e sue successive modifiche e integrazioni";
 - j) D.M. 7 marzo 2018, n. 49, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
 - k) D.M. n. 145/2000, per gli articoli ancora in vigore;
 - l) D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
 - m) Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - n) Codice Civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
 - o) Norme in materia di contabilità generale dello Stato;
 - p) Disposizioni normative applicabili concernenti i servizi e i lavori in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
 - q) Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. "Legge anticorruzione";
 - r) Normativa in materia di risparmio energetico;
 - s) Normativa sulla sicurezza antincendio;
 - t) Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 in ordine all'adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili;
 - u) D. Lgs. del 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa

nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

- v) D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente;
- w) Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con L. n. 120 del 11 settembre 2020;
- x) Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 01 dicembre 2017, come modificato e integrato dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 312 del 02 agosto 2021;
- y) Il programma 100 di cui alla vigente Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli.
- z) Protocollo di legalità in materia di appalti stipulato in data 1 agosto 2007 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania" approvato con Delibera di Giunta comunale n. 3202 del 5 ottobre 2007.
- aa) Patto di integrità per il Cis Napoli Centro Storico.

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale della documentazione progettuale di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di Offerta.

Art. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore avverrà previa verifica della regolarità tributaria, nei confronti della Stazione Appaltante, ai fini dell'applicazione del Programma 100 della vigente Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.
4. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni che, come da apposito verbale sottoscritto con il DEC consente l'immediato avvio dell'esecuzione.
5. L'Appaltatore trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale, a decorrere dalla data di consegna del progetto elaborato o di parte di esso. Per effetto del pagamento del corrispettivo d'appalto ai sensi del precedente articolo 2, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione progettuale e contabile relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
6. L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui gli elaborati commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno

collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

7. La Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.
8. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale progettuale prodotto, che resta di proprietà della Stazione Appaltante.
9. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
10. L'Appaltatore rimane obbligato ad apportare alla documentazione progettuale consegnata le modifiche che eventualmente potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante o da enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso da parte dell'Ente competente.
11. Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra si intendono già compensate nel prezzo offerto in sede di gara.
12. L'Appaltatore rimane obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Coordinatore del gruppo di progettazione di ogni elaborato, da parte degli specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge o, per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia nel perdurare del rapporto contrattuale che a rapporto concluso.
13. L'incarico è affidato ed accettato con l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento, dalla documentazione di gara e dai relativi allegati.
14. L'Appaltatore è obbligato, inoltre, all'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovrà tenere conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante tramite il RUP ed il DEC.
15. La responsabilità delle attività è affidata al RUP che sarà considerato dalla Stazione Appaltante quale referente cui rivolgersi relativamente all'espletamento dei predetti servizi. Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto sono affidate al DEC.
16. L'Appaltatore dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti gli incarichi affidati presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede.
17. L'Appaltatore è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri, ovvero alla Stazione Appaltante, in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.
18. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o

realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Art. 8 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del Codice antimafia, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei Contratti.
2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di professionista singolo, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Art. 9 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. In sede di stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale indicando una PEC alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
3. L'esecuzione, con professionalità adeguata ai servizi oggetto d'appalto, è in capo al Responsabile dell'Appaltatore. Ove l'Appaltatore non stabilisca diversamente, è costituito Responsabile dell'Appaltatore il Coordinatore del gruppo di progettazione.
4. Tale persona, in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale per tutta la durata dell'appalto, deve:
 - sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei servizi ivi compresi quelli subappaltati in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
 - ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal DEC o dal RUP, in questo caso sotto firmandoli; ove il medesimo Rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Stazione Appaltante per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
 - firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
 - intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal DEC o dal RUP.
5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di

temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.

6. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al DEC i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato.
7. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.
8. La Stazione Appaltante sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore dal RUP o dal DEC che verrà designato dalla Stazione Appaltante medesima.

Art. 10 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA

1. In tutti gli atti predisposti dalla Centrale di Committenza o dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Centrale di Committenza o dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato d'Oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 11 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività "a regola d'arte", verificare la qualità dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.
2. L'acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati attraverso fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui i controlli di qualità degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso d'opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.
3. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà:
 - utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza ed a fornire preventivamente copie delle rispettive certificazioni alla Stazione Appaltante;
 - accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dalla Stazione Appaltante secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
 - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni;
 - utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale della Stazione Appaltante copie delle rispettive certificazioni di conformità;
 - ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Le prove sui materiali dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati ai sensi dell'art 59 del T.U. Edilizia, mentre le prove sulle terre e rocce dovranno essere eseguite presso laboratorio geotecnici ai

sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 dicembre 1999 n. 349/STC di cui all'articolo 8, co. 6, d.P.R. 246/1993.

5. L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
7. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del Contratto.
8. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal R.U.P. o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.

Art. 12 GRUPPO DI PROGETTAZIONE

1. Le unità stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono le seguenti, suddivise nelle seguenti prestazioni specialistiche:
 - **Responsabile per le integrazioni delle prestazioni specialistiche;**
 - **Responsabile della progettazione delle opere architettoniche (E.22) e impiantistiche;**
 - **Responsabile della verifica di vulnerabilità sismica e della progettazione delle opere strutturali;**
 - **Responsabile della relazione geologica;**
 - **Archeologo;**
 - **Responsabile della progettazione antincendio;**
 - **Responsabile della relazione acustica;**
 - **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;**
 - **Giovane professionista (per soggetti partecipanti in R.T.).**
2. Per la costituzione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, completo delle figure di Direttore dei Lavori, di Direttori Operativi, di Ispettore di cantiere e per l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, le unità stimate per lo svolgimento delle predette attività sono riportate di seguito, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:
 - **Direttore dei Lavori;**
 - **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.**
3. Le unità sono solo quantitativamente stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento dell'incarico e le prestazioni specialistiche.
4. È facoltà della Stazione Appaltante accertare, in ogni tempo ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e, in caso di inidoneità, assumere tutti i conseguenti provvedimenti.

5. A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa, nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
6. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
7. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di modificare la composizione del Gruppo di lavoro indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.
8. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante medesima.
9. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, così come l'inosservanza da parte dell'Appaltatore, anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 13 ATTIVITÀ DI RILIEVO, RACCOLTA DATI E CONOSCENZA DELLO STATO DI FATTO

1. I rilievi a supporto della progettazione dovranno essere eseguiti secondo quanto stabilito nel presente Capitolato d'Oneri e nel documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e suoi allegati, nonché, in ogni caso, nel rispetto di quanto indicato in sede di Offerta, e dovranno tendere ad acquisire tutte le informazioni necessarie a sviluppare le attività in modo completo nonché qualsiasi elemento utile e/o necessario per la conoscenza dello stato di fatto e per la definizione delle possibili alternative progettuali di intervento. I servizi di rilievo e indagine propedeutiche alle successive attività di progettazione si articoleranno nelle attività di seguito descritte.

1. ANALISI STORICO – CRITICA

- a) L'analisi storico-critica, finalizzata alla ricostruzione della storia progettuale e costruttiva dell'edificio, dovrà essere condotta mediante la raccolta, presso gli enti competenti, e ad integrazione di quanto eventualmente fornito dalla Stazione Appaltante, di tutti i documenti progettuali eventualmente disponibili (ad es.: progetto architettonico e strutturale, comprensivo di dettagli costruttivi, computi metrici e, se presenti, relazioni geologiche e geotecniche, ecc...), i certificati di prove sui materiali, i certificati di collaudo, i documenti progettuali inerenti eventuali ristrutturazioni, ampliamenti o consolidamenti, e relativi collaudi, ecc.
- b) Tramite l'analisi storico-critica l'Appaltatore, in accordo alle prescrizioni riportate nelle NTC 2018 e alle norme applicabili, dovrà, pertanto, individuare tutti i possibili aspetti che possono nel tempo aver modificato il comportamento strutturale.
- c) Gli esiti dell'attività di cui al presente punto saranno oggetto di apposita relazione che riporterà in allegato l'eventuale ulteriore documentazione rinvenuta.

2. RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO, GEOMETRICO, ARCHITETTONICO E STRUTTURALE

- a) L'aggiudicatario dovrà restituire una campagna completa di rilievi tridimensionali eseguiti con laser scanner e con drone.

- b) Il rilievo plano-altimetrico, geometrico e materico, dovrà essere esteso all'intera area di intervento e dovrà rappresentare altresì l'immediato contesto con l'indicazione delle relative quote. Dovranno essere rappresentati gli edifici ricadenti nell'area e le aree scoperte, pavimentate e a verde, gli impianti tecnologici presenti, gli elementi significativi costituenti il sistema di smaltimento delle acque, gli elementi di arredo. Il rilievo dovrà includere il censimento del verde (incluse le indagini e le valutazioni relative alle condizioni di impianto delle alberature e allo stato di conservazione delle stesse e di tutte le altre specie vegetali presenti) e i dettagli e i particolari significativi ai fini del servizio oggetto di affidamento, in adeguate scale di rappresentazione.
- c) Il rilievo geometrico architettonico e strutturale dell'edificio dovrà essere completo di particolari costruttivi strutturali, del rilievo materico qualitativo e dell'analisi del quadro fessurativo e di degrado dell'edificio. Il rilievo geometrico-strutturale dovrà essere eseguito sia delle strutture in elevazione che in fondazione, e dovrà essere eseguito in ottemperanza alle indicazioni riportate nelle NTC 2018 e alle prescrizioni contenute nelle norme applicabili. I rilievi effettuati dovranno consentire il raggiungimento di un livello di conoscenza dell'immobile adeguato per la fase di modellazione strutturale.
- d) Gli esiti saranno riportati in uno o più modelli tridimensionali, elaborati secondo la metodologia BIM su eventuale richiesta della Stazione Appaltante, e in tavole in formato .pdf e .dwg estratte dai modelli stessi corredati da relazione descrittiva dei rilievi effettuati e degli esiti degli stessi, nonché da esaustiva documentazione fotografica.
- e) Eventuali ulteriori elementi architettonici o strutturali la cui presenza venga ad essere nota nel corso delle indagini diagnostiche dovranno essere riportati negli elaborati grafici di cui sopra.
- f) Al solo fine di agevolare la produzione degli elaborati grafici all'Appaltatore verranno fornite le planimetrie dell'edificio in possesso dell'amministrazione, specificando che misure, dimensioni e geometrie di ogni elemento ivi rappresentato andranno sottoposte ad opportuna verifica. Resta ferma la responsabilità del progettista nella produzione di tali elaborati.
- g) A titolo indicativo e non esaustivo dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:
- Elaborati Grafici Architettonici:*
- planimetria generale;
 - pianta di tutti i livelli del fabbricato con le destinazioni d'uso degli ambienti, quotate e con indicazione degli impianti tecnologici esistenti;
 - sezioni architettoniche longitudinali e trasversali in numero tale da descrivere in modo esaustivo l'immobile.
- Elaborati Grafici Strutturali:*
- strutturale (pianta) delle fondazioni;
 - strutturale (pianta) di tutti i livelli dei fabbricati con riportate le indicazioni materiche e dimensionali degli elementi;
 - sezioni tali da descrivere in modo esaustivo la struttura;
 - particolari costruttivi ritenuti significativi per il completamento del rilievo, oltre che per la definizione e comprensione del modello di calcolo adottato per la verifica.
- h) Gli elaborati saranno prodotti in scala appropriata leggibile (1:100/1:50, dettagli 1:20) e debitamente quotati.
- i) In concomitanza con il rilievo strutturale l'Appaltatore dovrà eseguire un rilievo del quadro fessurativo al fine di permettere l'individuazione degli eventuali dissesti, specificando tipologia e localizzazione delle lesioni.

Art. 14 MODELLAZIONE STRUTTURALE E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ

2. PROGRAMMA DELLE INDAGINI E PROVE E RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA PRELIMINARI

- a) Le indagini, da eseguirsi mediante prove in situ e di laboratorio, dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche finalizzato al raggiungimento di un livello di conoscenza dell'immobile adeguato alla fase di modellazione strutturale dello stesso.

- b) **In particolare, il numero delle prove, e la localizzazione delle stesse, dovrà essere tale da pervenire ad un livello di conoscenza minimo di LC2.**
- c) Il piano delle Indagini, di cui al successivo articolo 32, dovrà essere trasmesso per condivisione alla Stazione Appaltante unitamente al DUVRI, prima dell'inizio delle indagini.
- d) Rientra tra i compiti dell'Appaltatore la supervisione e il coordinamento delle indagini diagnostiche ai fini del rispetto del piano.

3. ESECUZIONE DELLE INDAGINI E RELAZIONE GEOTECNICA DEFINITIVA

- a) Oltre alle attività di rilievo si dovrà procedere alla caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali mediante le più comuni tipologie di prove distruttive e non distruttive.
- b) **Il numero delle prove, e la localizzazione delle stesse, dovrà essere tale da pervenire ad un livello di conoscenza minimo di LC2.**
- c) La caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali sarà basata su prove meccaniche invasive generalmente classificate come **distruttive**, per la determinazione, tra le altre caratteristiche, della resistenza a compressione del calcestruzzo in sito, della resistenza a trazione dell'acciaio da cemento armato e da carpenteria. Quando le prove sono eseguite su campioni prelevati in sito i prelievi devono essere eseguiti nelle zone di minor sollecitazione degli elementi strutturali interessati. L'Appaltatore dovrà valutare, sotto la sua responsabilità, l'opportunità di ricorrere al puntellamento fin quando i danni prodotti dal prelievo non saranno ripristinati.
- d) Inoltre, nella determinazione delle proprietà meccaniche dei materiali, ad integrazione delle prove cosiddette distruttive, dovranno essere effettuate anche estese prove **non distruttive**, purché i risultati siano tarati su quelli ottenuti dalle prove distruttive.
- e) Tutte le predette attività dovranno essere eseguite in ottemperanza alle indicazioni riportate nelle NTC 2018, nonché alle prescrizioni contenute nelle norme applicabili, al fine di acquisire una esaustiva conoscenza delle caratteristiche meccaniche dei materiali e del loro stato di degrado. Rientrano in tale ambito eventuali prove di carico ritenute necessarie dall'Appaltatore.
- f) Tutte le indagini, i prelievi e le prove dovranno essere eseguite e certificate da soggetti qualificati e accreditati in possesso dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, co. 1 e 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per i settori di cui alle seguenti circolari:
- circolare C.S.LL.PP. n. 7617/2010 per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali;
 - circolare C.S.LL. PP n. 7618/2010, per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce;
 - circolare C.S.LL. PP. n. 633/STC del 03/12/2019 per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
- g) L'Appaltatore dovrà garantire l'immediato ripristino degli elementi indagati a regola d'arte ed eventualmente secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.
- h) Ai fini della caratterizzazione del suolo sottostante gli immobili, si dovrà procedere alle prove geologiche al fine di redigere:
- la Relazione Geologica ai sensi del punto 6.2.1 NTC 2018, redatta da un geologo regolarmente iscritto all'albo, che include il modello geologico del terreno e la caratterizzazione sismica;
 - la Relazione Geotecnica ai sensi del punto 6.2.2 NTC 2018, redatta dal tecnico incaricato delle verifiche di vulnerabilità, basata sulle indagini geotecniche/geognostiche effettuate. Essa dovrà fornire la caratterizzazione meccanica dei terreni di fondazione anche in rapporto alle azioni sismiche, nonché i calcoli di portanza del complesso terreno-fondazione.

4. RELAZIONE TECNICA DI ESITO DELLE INDAGINI

- a) Nella relazione di esito confluiranno gli output ottenuti da ogni fase della campagna di indagini. Tale relazione, tenendo conto delle indicazioni delle norme indicate precedentemente, riporterà gli esiti delle indagini, l'analisi ed interpretazione dei risultati e la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali che saranno utilizzate per i calcoli strutturali di verifica. A tale relazione, che sarà sottoscritta secondo le rispettive competenze dallo strutturista, dal geotecnico e dal geologo, saranno allegati gli elaborati tecnici delle indagini.
- b) L'insieme delle prove effettuate dovrà consentire all'Appaltatore di effettuare la verifica di vulnerabilità sismica ai sensi delle NTC 2018.

5. MODELLAZIONE STRUTTURALE E VALUTAZIONE DEL MODELLO STRUTTURALE

- a) Sulla base del livello di conoscenza raggiunto nella fase conoscitiva (minimo LC2), si procederà, in questa seconda fase, alla costruzione di un modello numerico della struttura che rappresenti il più fedelmente possibile le distribuzioni di massa e rigidezza effettiva e che permetta la valutazione e la quantificazione del comportamento statico e sismico della struttura, eventualmente affiancata dallo studio di meccanismi locali di collasso in relazione a specifiche condizioni di vulnerabilità, considerando, altresì, l'interazione con gli elementi non strutturali.
- b) Pervenuti a tale modellazione strutturale, l'Appaltatore dovrà eseguire le elaborazioni di calcolo, le verifiche di vulnerabilità e le considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito agli indicatori di rischio desunti, necessari alle successive definizioni e valutazioni degli eventuali interventi da doversi prevedere.
- c) In sintesi, le attività che l'Appaltatore è tenuto a svolgere sono:
 - modellazione strutturale con definizione dei dati di base, dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilità statica e sismica del fabbricato, nonché definizione dei metodi di analisi adottati previsti dalla normativa vigente;
 - valutazione del modello strutturale (intesa ai sensi del capitolo 10 delle NTC 2018 come "giudizio motivato di accettabilità dei risultati");
 - valutazione della sicurezza con riferimento agli stati limite definiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle NTC 2018.

6. VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA

- a) L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme di settore, con particolare riferimento alle tipologie di analisi ammesse, agli stati limite di riferimento ed alle tipologie di verifiche da effettuare. La verifica di vulnerabilità dovrà riguardare sia aspetti puramente strutturali, sia tutti gli aspetti relativi a elementi non strutturali ed impiantistici in grado di compromettere la funzionalità del manufatto a seguito di evento sismico.
- b) L'Appaltatore dovrà assegnare la Vita Nominale all'opera ai sensi del 2.4.1 delle NTC 2018, tenuto conto che ai sensi del presente Capitolato la struttura deve poter essere utilizzata per lo scopo al quale è destinata, e fermo restando la verifica critica di compatibilità di tale valore con la tipologia e con lo stato di conservazione del fabbricato.
- c) Ai sensi del par. 2.4.2. delle NTC 2018, la Classe d'uso indicata da questa Amministrazione per l'immobile è "IV".
- d) Dovranno essere chiaramente specificate:
 - le azioni sulla costruzione considerate;
 - le modalità con cui viene effettuata la valutazione della sicurezza per gli stati limite definiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle NTC 2018;
 - la presenza di elementi strutturali "secondari" di cui al par. 7.2.3. delle NTC 2018.

7. RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA E DI CALCOLO

- a) Nella relazione finale dovranno essere contenute tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, analizzando in particolar modo:

- le caratteristiche strutturali e tipologiche dell'edificio con indicazione delle eventuali modifiche strutturali significative apportate nel tempo;
la descrizione sintetica delle fasi propedeutiche all'analisi della struttura, con riepilogo delle indagini strutturali effettuate ed i relativi esiti;
- il tipo di analisi eseguita, tipo di software utilizzato e metodi di verifica adottati, con relative descrizioni e motivazioni in relazione alle previsioni normative;
- gli esiti della verifica riportanti l'interpretazione dei risultati ottenuti e la descrizione del comportamento della struttura, sia statico che in presenza di sisma, con evidenziate in forma descrittiva, numerica e grafica le vulnerabilità statiche e sismiche della struttura, incluse le vulnerabilità non quantificabili numericamente e quelle relative agli elementi non strutturali;
- l'indicazione del valore attuale di ζE (come definito al capitolo 8 delle NTC 2018);
- i calcoli svolti per determinare quanto sopra;
- la descrizione di possibili interventi, con indicazioni qualitative e quantitative di massima e stime dei costi, finalizzati ad un adeguamento sismico, ai sensi del punto 8.4.2 delle NTC 2018.

Inoltre, qualora dall'analisi risultasse eventualmente necessario un intervento di adeguamento statico ai sensi del punto 8.3 delle NTC 2018, dovuto ad insufficienza rispetto alle azioni controllate dall'uomo, dovrà essere fornita una ulteriore descrizione degli interventi utili a conseguire tale scopo, con indicazione qualitativa e quantitativa di massima, comprensiva di stima dei costi.

- b) La relazione di calcolo ed i tabulati di analisi saranno redatti secondo le previsioni delle NTC 2018. I tabulati dovranno essere sintetici e l'esito di ogni elaborazione dovrà essere rappresentato in disegni e schemi grafici contenenti, almeno per le parti più sollecitate della struttura, le configurazioni deformate, la rappresentazione grafica delle principali caratteristiche di sollecitazione o delle componenti degli sforzi, i diagrammi di involucro associati alle combinazioni dei carichi considerate, gli schemi grafici con la rappresentazione dei carichi applicati e delle corrispondenti reazioni vincolari.
- c) Le relazioni di cui sopra dovranno inoltre essere corredate da elaborati grafici, generali e di dettaglio (piante, prospetti e sezioni in scala adeguata) e documentazione fotografica con l'indicazione degli elementi strutturali (caratteristiche geometriche e meccaniche), quadro fessurativo presente.

A seguito delle verifiche e delle prestazioni eseguite, relativamente alla presente fase, dovrà essere prodotta idonea documentazione contenente almeno:

1. caratterizzazione geologica del sito e sismica dei terreni;
2. analisi evolutiva storico critica;
3. documentazione fotografica;
4. Modelli dello stato di fatto, in formato proprietario e aperto, completi delle informazioni rinvenute durante la campagna di indagine e di rilievo;
5. rilievo geometrico architettonico e strutturale dei manufatti (piante, prospetti e sezioni) in scala adeguata;
6. diagnosi sul campo e in laboratorio;
7. analisi dello stato di fatto e del comportamento strutturale con indicazione dei danni;
8. valutazione dell'impatto degli impianti tecnologici sugli elementi strutturali;
9. relazione sismica;
10. relazione geologica e sulla pericolosità sismica del suolo;
11. modellazione geologica e sismica del suolo;
12. valutazione della sicurezza strutturale;
13. report di sintesi dei risultati significativi;
14. stima dei costi e dei presidi necessari per l'adeguamento delle strutture;
15. piano di monitoraggio dell'opera;
16. relazione finale sulle opere di adeguamento strutturale;

17. certificati di prova rilasciati dai laboratori specializzati, relativi alle operazioni di caratterizzazione meccanica e fisica dei materiali eseguite;
18. determinazione del livello di conoscenza della struttura e del relativo fattore di confidenza.

Art. 15 DIAGNOSI ENERGETICA

- a) La diagnosi energetica di cui all'art. 8, co. 2, del D.Lgs. n. 102/2014 del fabbricato dovrà prevedere le seguenti attività:
- Rilievo delle caratteristiche degli impianti (schemi funzionali, caratteristiche di apparecchiature e componenti utili all'esecuzione dei calcoli energetici), effettuazione di eventuali verifiche strumentali in caso di incertezze (restituzione planimetrica delle reti di distribuzione, schema di funzionamento dell'impianto contenente i dati dimensionali e le caratteristiche dello stesso);
 - Acquisizione dei dati storici di consumo per il riscaldamento relativi ad un numero di stagioni di esercizio non inferiore ai 3 anni ovvero, ove non disponibili, valutazione a modello;
 - Elaborazione dei dati raccolti e redazione di una valutazione quantitativa della prestazione energetica del sistema edificio impianto e sua validazione con riferimento ai consumi storici o ai modelli previsionali;
 - Elaborazione di almeno 2 proposte di intervento per la riduzione dei fabbisogni energetici e definizione della metodologia di verifica dei risultati conseguibili. Stima dei costi per la realizzazione degli interventi proposti e valutazione dei relativi tempi di ritorno dell'investimento;
 - Redazione di una diagnosi energetica, che contenga, per ciascun intervento proposto e con maggior dettaglio rispetto agli interventi migliorativi indicati per l'APE, anche i seguenti elementi essenziali: il raggruppamento in pacchetti di interventi interdipendenti;
 - Le priorità di intervento, intese come successione corretta di interventi propedeutici e conseguenti;
 - Un cronoprogramma in cui gli interventi devono essere numerati e descritti progressivamente nella sequenza logica di esecuzione in considerazione anche all'uso dei locali interessati.

Si specifica che ai fini dell'esecuzione delle diagnosi energetiche è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, co. 2, del D.Lgs. n. 102/2014, ossia possesso di una delle seguenti certificazioni in funzione della modalità di partecipazione (società, professionisti associati, ecc.):

- UNI CEI 11352 "Gestione dell'energia" Società che forniscono servizi energetici (ESCo);
- UNI CEI 11339 "Gestione dell'energia – Esperti in gestione dell'energia (EGE);
- UNI CEI 16247-5 "Diagnosi energetiche. Parte 5: competenze dell'auditor energetico"

Art. 16 ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore aggiudicatario dei servizi di progettazione definitiva dovrà redigere il progetto definitivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del Regolamento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 216, co. 4, del Codice dei Contratti.
2. La progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell'articolo 23 Codice dei Contratti, e dal comma 1 dell'articolo 15 del Regolamento in forma organica e coordinata rispetto al presente Capitolato d'Oneri, al documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e suoi allegati, nonché nell'offerta presentata, che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale del presente affidamento.
3. Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del Regolamento, così come disposto dal comma 3 dell'articolo 23 Codice dei Contratti. Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti di cui all'articolo 216, co. 27-octies, del medesimo Codice, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle

specifiche disposizioni contenute all'interno del capitolato d'oneri e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

4. Il Progettista incaricato dovrà garantire la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L'attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
5. Il Progettista incaricato dovrà produrre, altresì, tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appellabilità dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi e quanto previsto ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti.
6. Il Progettista incaricato è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.
7. Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo le specifiche modalità previste dal presente capitolato d'oneri e dal contratto.
8. Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica dettagliata all'interno del presente capitolato d'oneri.
9. Il Progettista incaricato è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Coordinatore del gruppo di progettazione per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente.
10. Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dall'Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.
11. Il Progettista incaricato dovrà recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi.
12. Il Progettista incaricato dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione alla Stazione Appaltante garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze di servizi all'uopo indette, in particolare a quella prevista dall'articolo 27 Codice dei Contratti.
13. Il Progettista incaricato dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.
14. Qualora il Progettista incaricato abbia formulato proposte migliorative in sede di offerta, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di accettarle.

15. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'articolo 91 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
16. Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.
17. L'Amministrazione si riserva, a valle della consegna del progetto, la facoltà di non proseguire nello sviluppo progettuale successivo, liquidando al soggetto appaltatore i soli corrispettivi contrattuali effettivamente maturati. Il soggetto appaltatore, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell'offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo."

Art. 17 ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. L'Appaltatore aggiudicatario dei servizi di progettazione esecutiva dovrà redigere il progetto esecutivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 24 al 32 del Regolamento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23 e 216, co. 4, del Codice dei Contratti.
2. La progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell'articolo 23 Codice dei Contratti, e dal comma 1 dell'articolo 15 del Regolamento, sulla base del progetto definitivo approvato ed in forma organica e coordinata rispetto al presente capitolato d'oneri, al documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e suoi allegati, nonché nell'offerta presentata, che costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale del presente affidamento.
3. Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati dalle vigenti disposizioni del Regolamento, così come disposto dal comma 3 dell'articolo 23 Codice dei Contratti. Ove nelle more dell'esecuzione del presente appalto venga adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati progettuali a quest'ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del capitolato d'oneri e del DIP.
4. Il Progettista incaricato dovrà garantire la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L'attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
5. Il Progettista incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appellabilità dell'opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi e quanto previsto ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti, per conseguire la validazione positiva ai sensi dell'articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti e per consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.

6. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell'opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
7. Il Progettista incaricato è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.
8. Nello svolgimento delle attività progettuali il Progettista incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il RUP secondo le specifiche modalità previste dal presente capitolato d'oneri e dal contratto.
9. Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica dettagliata all'interno del presente capitolato d'oneri.
10. Il Progettista incaricato è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del Coordinatore del gruppo di progettazione per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che successivamente.
11. Eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate dall'Appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico dello stesso.
12. Il Progettista incaricato dovrà recepire nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi. In particolare, l'Appaltatore dovrà recepire all'interno del progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste della Stazione Appaltante prima dell'approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni di verifica/validazione del progetto esecutivo, senza perciò sollevare eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi;
13. Il Progettista incaricato dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e collaborazione alla Stazione Appaltante garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze di servizi all'uopo indette, in particolare a quella prevista dall'articolo 27 Codice dei Contratti.
14. Il Progettista incaricato dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati.
15. Qualora il Progettista incaricato abbia formulato proposte migliorative in sede di offerta, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di accettarle.
16. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni

specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità. Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all'articolo 91 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

Art. 18 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI

L'affidamento ha ad oggetto anche le funzioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, ai sensi degli articoli 90, co. 3, e 91 del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 39 del d.P.R. 207/2010, con l'obbligo per l'appaltatore di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico. In particolare, l'Appaltatore dovrà predisporre un elaborato in cui vengano illustrate le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 dell'articolo 17 del Regolamento. L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere all'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e alla successiva stesura del "Piano di sicurezza e di coordinamento" e del "Fascicolo tecnico dell'opera", nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di progettazione.

Art. 19 DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. L'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.
2. L'attività di Direzione dei lavori dovrà essere svolta in conformità all'articolo 101, co. 3, 4 e 5, del Codice dei Contratti e del D.M. 49/2018, nonché nel rispetto di tutte le pertinenti Norme Tecniche relative alle costruzioni.
3. L'ufficio di Direzione lavori garantisce il controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed allo schema di contratto.
4. L'ufficio di Direzione lavori, oltre alla figura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà comprendere anche un assistente con funzione di Direttore operativo con qualifica di Restauratore, con i compiti di cui al comma 4 del suddetto articolo 101 del Codice dei Contratti.
5. Il Direttore dei Lavori, con l'Ufficio di Direzione Lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il Direttore dei Lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sullabase anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Direttore dei Lavori faranno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei Contratti e dalle linee guida di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, nonché dovrà:
 - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del Codice dei Contratti;
- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

- 6. Il Direttore dei Lavori dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento, nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati ed allo scopo delegati.
- 7. Il Direttore dei Lavori deve assicurare, anche mediante i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.
- 8. Il Direttore dei Lavori è tenuto a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, Codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 Codice civile.
- 9. L'avvio della procedura di scelta del contraente presuppone che il Direttore dei Lavori fornisca al RUP l'attestazione sullo stato dei luoghi in merito:
 - a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

- 10. Il Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance.
- 11. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
- 12. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'impresa affidataria e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle scariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

13. Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori. Quando il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisponderci. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

15. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

16. Il Direttore dei Lavori:

- a) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'impresa affidataria e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice dei Contratti;
- b) effettua accessi diretti sul luogo dell'esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva

ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento (art. 31, comma 12, del Codice dei Contratti);

- c) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

17. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dell'ispettori di cantiere, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

18. Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;
- c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6 del D.M. 49/2018;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione;
- f) di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11 del D.M. 49/2018;
- g) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
 - l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

19. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Codice dei Contratti, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende. Il Direttore dei Lavori fornisce al RUP

l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106. Con riferimento ai casi indicati dall'art. 106, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

20. Il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice. Il Direttore dei Lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
21. In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.
22. Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.
23. Il Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori e si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.
24. Il Direttore dei Lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. A tal fine, il Direttore dei Lavori cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali, per fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei Contratti. Nei casi di cui all'articolo 108, comma 3, del Codice dei Contratti il Direttore dei Lavori assegna un termine all'impresa affidataria che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
25. Nei casi di cui all'art. 107 del Codice dei Contratti il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto articolo 107. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il Direttore dei Lavori è responsabile di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate nella disposizione di cui all'articolo 107 del Codice dei Contratti.
26. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'impresa affidataria ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'impresa affidataria può diffidare il responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni

al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'impresa affidataria intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

27. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'impresa affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

28. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento, al quale può avere diritto l'impresa affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

29. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del Codice dei Contratti, il Direttore dei Lavori cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'articolo 102, comma 9, lett. b) del Codice dei Contratti.

30. Il Direttore dei Lavori - a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori - effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa affidataria elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

31. In sede di collaudo il Direttore dei Lavori:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

32. Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

33. Ferme restando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'impresa affidataria contenuta nella documentazione allegata alla richiesta di preventivo e nel contratto di appalto, il Direttore dei Lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione allegata alla richiesta di preventivo e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

34. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'impresa affidataria e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

35. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dallo stesso o dai suoi assistenti, se dal medesimo delegato, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a) il giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno:
 - l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni,
 - il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati,
 - l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori,
 - l'elenco delle provviste fornite dall'impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
 - l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
 - gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori,
 - le relazioni indirizzate al RUP,
 - i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,
 - le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,
 - le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

- b) Il Direttore dei Lavori, in caso di delega ai suoi assistenti, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
- c) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'impresa affidataria o dal tecnico dell'impresa affidataria che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il Direttore dei Lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
- d) il registro di contabilità: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'appaltatore. Il registro è sottoposto all'impresa affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. Il Direttore dei Lavori propone al Rup in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.
- e) lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi dell'intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il Direttore dei Lavori ne indica gli estremi nel SAL. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione allegata alla richiesta di preventivo e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
- f) il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'impresa affidataria. All'atto della firma l'impresa affidataria non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice. Se l'impresa affidataria non firma il conto

finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'impresa affidataria il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'impresa affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

g) Al conto finale il Direttore dei Lavori allega la seguente documentazione:

- il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice dei Contratti;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

36. Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

37. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti linee guida e nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. ii). Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, nel periodo strettamente necessario all'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore.

38. Inoltre, l'ufficio di direzione dei lavori potrà utilizzare i modelli informativi per semi-automatizzare le procedure di contabilizzazione dei lavori, attraverso la redazione dei libretti delle misure, dei registri di contabilità, degli stati di avanzamento dei lavori, del giornale dei lavori, nonché i modelli informativi 4D BIM relativi alla gestione dei tempi, per aggiornare e valutare la programmazione esecutiva dei lavori. Potrà infine

servirsi dei flussi di lavoro e degli strumenti di rilevazione digitale in sito grazie agli smartphone e ai tablet, al digital imaging, nonché eventualmente alla sensorizzazione. Per quanto non meglio specificato si rimanda al C.I. Considerazioni analoghe valgono per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui ai successivi commi.

39. Il professionista incaricato in linea generale curerà tutti gli adempimenti propri del Direttore dei Lavori, nonché dei componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, previsti anche nel Capitolato Speciale di Appalti e in tutti gli atti progettuali e Contrattuali definiti con l'Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.
40. L'affidamento ha ad oggetto, inoltre, i **compiti di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori**, i cui contenuti minimi sono disciplinati dall'articolo 101 co. 3 del Codice dei Contratti.
41. Nelle sue funzioni di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il professionista, inoltre, svolgerà in ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri ed ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs 81/2008, i seguenti compiti:
- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
 - f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

42. Il professionista incaricato in linea generale curerà tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della Sicurezza previsti anche nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e Contrattuali definiti con l'Appaltatore e dalla normativa vigente in materia.

Art. 20 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite del RUP e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei

pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l'intervento è soggetto. Tale percorso integrato seguirà le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall'avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e l'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto all'importo di aggiudicazione anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione Appaltante o l'ufficio del RUP o degli Enti sopra indicati.

2. I servizi oggetto di affidamento, a meno delle prove e delle indagini in situ e dell'eventuale attività di DI e CSE, dovranno essere svolti presso la sede dell'Appaltatore e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere.
3. L'Appaltatore può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Appaltatore, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Appaltatore e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
4. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Appaltatore, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
5. I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzerà all'Appaltatore prima dell'avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.
6. L'avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Stazione Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall'Appaltatore di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante.
7. Nello svolgimento delle attività da progettare e coordinare particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all'articolo 26 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
8. La progettazione nell'ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale. Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:
 - la massima manutenibilità;
 - miglioramento del rendimento energetico;
 - al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti;
 - durabilità dei materiali e dei componenti;
 - sostituibilità degli elementi;
 - compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali;
 - agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

Inoltre, in particolare, le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022.

Art. 21 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI

1. Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate, in forma cartacea, su supporto magnetico - ottico, nei formati editabili compatibili con i software in uso degli uffici della Stazione Appaltante ed in formato di stampa pdf.
2. Gli elaborati dovranno essere consegnati su supporto digitale, organizzato per cartelle tematiche, comprensivo di indice, relazioni e asseverazioni in formato .pdf, elaborati grafici in formato .pdf e in formato editabile, il tutto firmato digitalmente dai tecnici e tutta la documentazione fotografica opportunamente catalogata.

Art. 22 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'avvio all'esecuzione della prestazione è disciplinato dall'articolo 19 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.
2. Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale (di seguito, "**verbale di avvio delle attività**") firmato anche dall'Appaltatore.
3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti. In tal caso il DEC indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi inerenti la sicurezza che seguono prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 2 e ne comunica l'esito al DEC.

Art. 23 DURATA DELLE PRESTAZIONI

1. I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quantificati in complessivi 210 giorni naturali e consecutivi ed in particolare:

Attività propedeutiche alla progettazione

- Esecuzione di rilievi e Verifica di vulnerabilità sismica comprensiva di un programma di indagini, prove da eseguire e delle relazioni di accompagnamento; Indagini e analisi specialistiche e verifica preventiva dell'interesse archeologico, Diagnosi energetica dell'immobile: 60 gg naturali e consecutivi.

Progettazione

- Progettazione definitiva: 90 gg naturali e consecutivi (al netto dei tempi approvativi);
- Progettazione esecutiva: 60 gg naturali e consecutivi (al netto dei tempi approvativi).

Le prestazioni di **D.L.** e di **C.S.E.** dovranno essere svolte per l'intera durata dei lavori definiti nel cronoprogramma che sarà allegato al progetto esecutivo; le prestazioni avranno inizio a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori e termineranno all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere.

2. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'applicazione delle penali da ritardo stabilite dal presente Capitolato d'Oneri.
3. Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo le tempistiche date, si ritiene necessario, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di progettazione,

prevedere l'obbligo per il soggetto incaricato della progettazione di effettuare incontri o sopralluoghi, con cadenza periodica, presso qualsiasi luogo che verrà indicato dal RUP, alla presenza di quest'ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all'uopo indicato/i.

4. In occasione di tali incontri, l'incaricato dovrà produrre la documentazione progettuale *"in progress"* in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e finale.
5. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica *"in progress"* della progettazione di che trattasi.
6. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
7. I suddetti termini saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, come meglio specificato nel successivo articolo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento delle prestazioni afferenti all'intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi, pertanto, resta sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.
8. L'Appaltatore comunicherà al DEC, a mezzo PEC o lettera raccomandata con A.R., di cui la Stazione Appaltante comunicherà successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. Il DEC procederà, in contraddittorio alle eventuali constatazioni redigendo apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Dalla data di ultimazione delle prestazioni decorreranno i termini per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 24 VERIFICA PERIODICA DELL'AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi incaricati dalla medesima, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Appaltatore e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.
2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera né limita in ogni caso l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Appaltatore, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
3. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.
4. La Stazione Appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere l'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del Progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, in tal caso, quest'ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

5. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o altra figura delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa l'effettivo stato di avanzamento delle attività, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l'Appaltatore possa opporre rifiuto e eccezioni di sorta.
6. L'Appaltatore è tenuto a effettuare incontri con il RUP al fine di:
 - consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività;
 - identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulle attività proponendo le adeguate azioni correttive;
 - identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche e/o amministrative, pareri e quant'altro eventualmente necessario rispetto a quanto già in possesso dell'Appaltatore;
7. Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.
8. L'Appaltatore è tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito a quanto elaborato.
9. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante per l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli enti di controllo.
10. L'Appaltatore è obbligato a far presente al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 25 APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI

1. L'avvenuta validazione e approvazione di ciascuna fase progettuale, come individuate all'articolo 25 del presente Capitolato, sarà comunicata in forma scritta all'Appaltatore da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 2, co. 5, del decreto-legge n. 76/2020.
2. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.
3. L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.
4. L'Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto. Resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 26 PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

1. L'Appaltatore incaricato delle attività di progettazione dovrà partecipare con un proprio referente al tavolo tecnico permanente guidato dal RUP e previsto quale strumento funzionale ad assicurare la necessaria omogeneità ed unitarietà della progettazione delle prestazioni appaltate dalla Stazione Appaltante relativamente agli aspetti tecnico-progettuali e a quelli inerenti gli strumenti informatici, il telecontrollo e la gestione delle opere. L'appaltatore si impegna altresì a tenere conto, nella sua attività

progettuale, di quanto emerso dal processo di co-progettazione che ha preceduto questo affidamento. Gli elaborati relativi al citato processo di co-progettazione sono allegati alla documentazione di gara.

2. L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile e farsi parte diligente ai sensi del combinato disposto ex artt. 1176 e 2232 del Codice Civile ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti in sede di tavolo tecnico, ai fini del raggiungimento dell'omogeneità progettuale per l'intero territorio interessato dall'intervento.

Art. 27 PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattualmente previsti, può chiedere la proroga, per una sola volta, con istanza formulata, a pena di decadenza, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza di detto termine. Sull'istanza decide il RUP, sentito il DEC, entro il termine di 30 (trenta) giorni previsto dal comma 5 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti. La proroga del termine di esecuzione del contratto non può superare i 30 (trenta) giorni.
2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione Appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Stazione Appaltante, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato d'Oneri o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutici o strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione Appaltante e terzi.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
4. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 7 (sette) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire dalla Stazione Appaltante, entro i successivi 7 (sette) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione.
5. La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP o al DEC che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.
6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di esecuzione, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
7. La mancata determinazione del RUP entro i termini indicati precedentemente costituisce rigetto della richiesta.

Art. 28 SOSPENSIONI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o del suo Rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato

l'interruzione dei servizi, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento.

2. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP, ovvero ove nominato il DEC che lo comunica al RUP affinché vi provveda, dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata il RUP o il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.
3. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione dell'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dell'appalto, o comunque superano 150 giorni complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
5. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC, ove nominato, ed ha efficacia dalla data di emissione.
6. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC, se nominato.

Art. 29 PENALI PER RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille % sull'importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b) nell'avvio dell'esecuzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d) nella ripresa dell'esecuzione del contratto seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;
 - e) nel rispetto dei termini imposti dalla DEC per il ripristino dell'esecuzione del contratto relativo alle attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in

occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato d'Oneri non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto.
5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, comma 3, del Codice dei Contratti.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP e/o del DEC.
7. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
8. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
10. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 30 PIANO DELLE INDAGINI. CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 14 del presente Capitolato, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del verbale di avvio di cui all'articolo 24, co. 2, del presente Capitolato, e comunque prima della consegna delle aree per l'esecuzione delle indagini, l'Appaltatore predispone e consegna al DEC e al RUP per condivisione e per l'acquisizione delle relative autorizzazioni, se dovute, un proprio Piano delle Indagini delle attività sul campo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle attività coerentemente con i tempi contrattuali di ultimazione.
2. Nel Piano delle Indagini dovranno essere descritte compiutamente le prove da effettuare in relazione alla loro finalità, tipologia, quantità, localizzazione, modalità di esecuzione, eventuali modalità di ripristino post operam con indicazione sullo smaltimento dei rifiuti, formato dei dati di output, certificazioni e attestazioni.
3. Il Piano delle Indagini dovrà includere i seguenti contenuti minimi: relazione descrittiva di approfondimento dei punti precedentemente elencati, elaborati grafici con l'indicazione della localizzazione delle indagini e delle prove con relativa documentazione fotografica, capitolato tecnico delle indagini e delle prove e degli eventuali interventi di ripristino, misure per la sicurezza e/o, se dovuto, eventuale piano di sicurezza di cui al D.lgs. n.81/2008, oltre al cronoprogramma di esecuzione.

4. Il Piano delle Indagini deve tener conto ed essere coerente con le soglie temporali intermedie, considerate inderogabili previste nel cronoprogramma.
5. Gli esiti delle indagini dovranno essere documentati attraverso rapporti di prova dettagliati e corredati da report fotografici, risultati di laboratorio e eventuali schede grafiche. I risultati di laboratorio dovranno essere certificati da strutture accreditate ai sensi della normativa vigente.

Art. 31 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato d'Oneri;
 - c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono, altresì, motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Ai sensi dell'articolo 108, co. 4, del Codice dei Contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Art. 33 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e dell'articolo 207 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, è prevista l'erogazione all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, di una somma pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale. Detta anticipazione sarà corrisposta entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione che siano verificate le richieste di cui al comma 4 che segue. Nel caso avvio dell'esecuzione avvenga il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice Civile.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
 - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.
3. La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve essere conforme allo Schema tipo 1.3, di cui all'"*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", ed essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"*Allegato B - Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale
5. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 34 PAGAMENTI

1. Nel rispetto dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, le rate di acconto del corrispettivo di appalto avverranno con le seguenti modalità ai sensi dell'articolo 26 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49:
Attività propedeutiche alla progettazione: rilievi, indagini e relazione archeologica, verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica

- Il 100% del corrispettivo contrattuale, al netto dell'anticipazione eventualmente corrisposta, a seguito dell'esito positivo della verifica e dell'approvazione da parte della stazione appaltante degli elaborati prodotti;

Progettazione definitiva

- Il 100% del corrispettivo contrattuale, al netto dell'anticipazione eventualmente corrisposta, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto.

Progettazione esecutiva

- Il 100% del corrispettivo contrattuale, al netto dell'anticipazione eventualmente corrisposta, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto.

Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

- Il pagamento del corrispettivo avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'affidatario delle opere, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 20% dell'importo contrattuale relativo alle attività di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a seguito dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, statico e tecnico-funzionale delle opere.

2. Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento ai sensi dell'articolo 26 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal DEC.
3. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell'anticipazione.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.
5. La corresponsione dei pagamenti sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
 - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC.
6. L'Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Art. 35 FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3, del D. Lgs. del 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA c_f839.
2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Per quanto attiene all'intestazione e ai contenuti tassativi delle fatture si rimanda alle indicazioni che saranno fornite da parte della Stazione appaltante.
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
8. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
 - c) agli adempimenti di cui al presente Capitolato d'Oneri in favore degli eventuali subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
9. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all'articolo 105, co. 18, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

Art. 36 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, in considerazione della natura delle prestazioni, non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione dall'articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25, e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile, salvo che l'aumento dei prezzi, o l'adeguamento a modifiche sopravvenute al Prezzario Regionale, non determini una modifica in aumento degli elaborati progettuali che rientrano tra quelli oggetto del contratto, per i quali la Stazione appaltante interverrà secondo il successivo articolo 40.
2. Sono ammesse revisioni dei prezzi esclusivamente per "spese" ed "oneri accessori" sopportati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni di D.L. e C.S.E. che richiedono attività di campo sul

luogo di realizzazione dell'opera, potendo, in tal caso il corrispettivo contrattuale essere aumentato di una percentuale, determinata in funzione dell'indice ISTAT di riferimento, da applicarsi, nel caso in cui la differenza, rilevata con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo relativo alle medesime voci (spese e oneri accessori), come riportate nell'Allegato n. 7 al DIP "Parcelle professionali D.M. 17/6/2016".

Art. 37 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante. La cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante].
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Art. 38 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del Codice dei Contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara.
2. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di affidamento dell'appalto, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (al netto dell'importo relativo ai servizi opzionali) sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante, valida fino al certificato di verifica di conformità.
3. Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di affidamento con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

4. L'Appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.
5. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.
6. La garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 4 del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile.
7. Nel caso di escussione della garanzia il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante recante l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante richiede l'escussione.
8. La predetta garanzia prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione appaltante o l'Appaltatore per l'eventuale indebito arricchimento.

Art. 39 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale relativa all'appalto la quale dovrà essere conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema di Polizza Tipo 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II - Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, ed essere assistita, in quanto parte integrante e sostanziale della stessa, dalla relativa Scheda Tecnica 2.2 dell'"Allegato B-Schede Tecniche" del citato Decreto ministeriale.
2. La polizza RC, con efficacia dalla data di consegna della progettazione, intesa quale regolare completamento delle prestazioni oggetto dell'incarico, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio - rilasciato ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti – deve avere un massimale pari ad Euro 2.500.000,00.
3. La polizza RC deve coprire i rischi di cui all'articolo 106, co. 9 e 10 del Codice dei Contratti, ovvero, i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto e delle eventuali varianti che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
4. La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti, tirocinanti e consulenti a vario titolo coinvolti nelle prestazioni oggetto dell'appalto.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori l'affidatario dell'incarico dovrà produrre un'appendice di polizza avente ad oggetto la proroga della polizza RC e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima, dalla relativa Scheda Tecnica 2.2-bis di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale n. 193/2022.
6. È ammessa una deroga all'onere di stipula della polizza RC qualora l'affidatario dell'incarico sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nello Schema Tipo di Polizza 2.2 dell'"Allegato A-Sezione II - Schemi Tipo" del Decreto Ministeriale n. 193/2022, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico riservato al presente appalto.

7. Si precisa che, in caso di RT, il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui sopra deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
 - somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
 - unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
8. L'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), nell'esecuzione delle attività di Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di ogni attività di campo, ivi compresa l'esecuzione di rilievi e indagini. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Art. 40 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante e, in nessun caso, l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC/RUP, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall'appaltatore per iscritto al DEC prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto.
5. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.
6. All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza
7. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti, disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.
8. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

9. Come previsto dall'articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
10. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari.
11. Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e, comunque, prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso, nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
12. Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il DEC, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
13. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 2, lett. d), del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.
14. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede nei giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali, può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis, e 92, co. 3, del Codice Antimafia.
15. Ad ogni modo, la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, modificare l'Appalto, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, prevedendo una variazione in riduzione delle prestazioni contrattuali, a seguito della consegna del progetto definitivo, qualora il successivo livello progettuale non siano di interesse della Stazione Appaltante, Parimenti, la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, modificare l'Appalto, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, prevedendo una variazione in riduzione delle prestazioni contrattuali, a seguito della consegna del progetto esecutivo, in caso di mancata realizzazione dei lavori.

Art. 41 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto, il DUVRI ed una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del predetto Testo Unico.
2. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

3. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del Codice dei Contratti Pubblici.
5. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 5 (cinque) giorni prima dall'inizio delle attività, dovrà consegnare tutti i documenti inerenti la sicurezza di competenza dello stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza.
6. Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7. La Stazione Appaltante rimane esonerata sin d'ora da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni commesse dall'Appaltatore che fossero accertate durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 42 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 31, co. 8, e 105 del Codice dei Contratti come modificato dall'articolo 49 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, da ultimo, dall'articolo 10 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238.
2. Nello specifico, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, il subappalto è ammesso limitatamente alle attività relative a:
 - indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio
 - attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze.

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, su istanza dell'Appaltatore, debitamente documentata, in conformità al DIP, a quanto previsto nel presente Capitolato d'Oneri e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.
3. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - b) che all'atto dell'offerta siano stati indicati all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'Appaltatore, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, dovrà depositare, presso la Stazione Appaltante:

- 1) copia autentica del contratto di subappalto, in originale o copia autentica; tale contratto di subappalto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all'atto della consegna alla Stazione Appaltante, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione delle prestazioni;
- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti.

2) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

L'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante:

- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

Inoltre, non dovrà non sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Codice antimafia; a tale scopo:

- se l'importo del subappalto è superiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del Codice predetto, acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, co. 2 o co. 3;
- il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato Codice.

4. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.
5. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o ne comporta la revoca se è stata già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto, secondo l'apprezzamento del RUP.
6. In caso di sub-contratti o sub-affidamenti che non sono subappalti ai sensi dell'articolo 105, co. 3, del Codice dei Contratti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, devono essere comunicati al RUP prima dell'inizio della prestazione, dettagliando specificamente:
 - il nome del sub-contraente;
 - l'importo del sub-contratto;
 - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
 - eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
7. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

8. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
 - elenco del personale autorizzato;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
9. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
 - l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000 (euro centomila/00), i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 (quindici) giorni.
10. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
11. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.
12. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:
 - verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti;
 - controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei Contratti.

15. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il DEC coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 89, co. 9, del Codice dei Contratti.

Art. 43 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L'Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
3. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati da Stazione Appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di Stazione Appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
5. Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
6. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
7. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
8. L'Appaltatore dovrà curare e garantire il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Art. 44 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 105, co. 10 e 13, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
2. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte dei servizi effettivamente eseguiti dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
3. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.

4. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dal presente Capitolato d'Oneri.
5. Se l'Appaltatore non provvede agli adempimenti di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura l'inadempimento.
6. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti. Il pagamento diretto dei subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui all'articolo 105, co. 8, del Codice dei Contratti esonera l'Appaltatore dalla predetta responsabilità solidale.
7. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, co. 5 e 6 del Codice dei Contratti.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltrerà le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
11. La Stazione Appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 3, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice Civile.

Art. 45 ACCORDO BONARIO

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Art. 46 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la relativa controversia sarà decisa dal foro territorialmente competente.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di

giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 47 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, co. 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
 - chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o di inidoneità di queste, la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 48 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, l'Amministrazione Committente ha facoltà di risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co.

- 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dal presente Capitolato d'Oneri;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera e) del Codice dei Contratti, al superamento delle eventuali soglie stabilite dalla Stazione Appaltante;
 - c. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
 - d. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
- a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - e) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
 - f) quando l'Appaltatore modificasse la composizione del gruppo di Progettazione indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore stesso o da questi non prevedibili;
 - g) quando l'Appaltatore non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione qualora ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante;
 - h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - i) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
 - j) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
 - k) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2- quinquies della Legge n. 726/1982;
 - l) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

- m) non rispondenza dei Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
 - n) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
 - o) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato d'Oneri, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - p) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 55 del presente Capitolato d'Oneri, fermo restando quanto previsto al medesimo articolo 55, co. 2, ultimo capoverso, del Capitolato d'Oneri medesimo;
 - m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;
 - n) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
 - o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti.
3. Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
4. Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 (sette) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente l'importo lordo per il completamento dei servizi e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta dell'appalto originario, eventualmente incrementato in corso d'opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo come sopra calcolato;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione del servizio alla data prevista dal contratto originario.
8. Salve le disposizioni del presente Capitolato in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, co. 4, o 91, co. 6 e 7, del D. Lgs. n. 159/2011 ricorra per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D. Lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita anteriormente alla stipula del Contratto ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
9. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: raccomandata A/R, posta elettronica certificata).
10. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

Art. 49 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- 1. A fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
- 2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.

Art. 50 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

1. La documentazione progettuale verrà sottoposta all'attività di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.
2. Restano a carico dell'Appaltatore, senza nessun onere per l'amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.
3. Le attività di verifica avranno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento a cura del RUP, ai sensi dell'articolo 26, co. 6, lettera d), del Codice dei Contratti, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all'accertamento:
 - a. della completezza della progettazione;
 - b. della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - c. dell'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - d. dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - e. della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - f. della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - g. della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
 - h. dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
 - i. della manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Art. 51 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.
3. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'appalto.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'articolo 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 52 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.
2. La stipula del contratto è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
3. Si applicano le disposizioni previste dal Patto di Integrità e del Protocollo di Legalità approvato con Delibera di Giunta comunale n. 3202 del 5 ottobre 2007.

Art. 53 CONDIZIONI PARTICOLARI DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

In caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve risultare in regola con il pagamento dei tributi locali dovuti nei confronti della Stazione Appaltante, ai fini dell'applicazione del Programma 100 della vigente Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli.

Art. 54 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI PRODOTTI

4. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati prodotti rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
5. La Stazione Appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Art. 55 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore, incaricato della progettazione, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art. 56 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
 - c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato d'Oneri si intendono I.V.A. esclusa.